RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 42/86 *

I — Contesto giuridico

Il capitolo 39 della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC ») reca il titolo « Materie plastiche artificiali, eteri ed eteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze ». Questo titolo è seguito dalle note che elencano le sostanze e i lavori non compresi nel capitolo, note che ne escludono in particolare « gli oggetti da sellaio e da correggiaio (42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce 42.02 ». Risulta inoltre dalla nota esplicativa del consiglio di collaborazione doganale (in prosieguo: « CCD ») relativa alla voce 39.07 che questa:

« comprende una grandissima varietà di altri oggetti finiti o non, ed in particolare oggetti di forma piatta diversa da quella quadrata o rettangolare e oggetti con bassorilievi o altorilievi, ottenuti per stampaggio, fusione, colata o con altri procedimenti ».

Inoltre, emerge da queste note che la voce 39.07 non comprende:

« gli oggetti da viaggio (valige, bauletti, ecc.) borse per provviste, borsette, cartelle, borse da avvocati, portafogli, portamonete, " trousse " da toletta, borse portautensili, borse da tabacco, astucci, guaine, custodie (per armi), ecc. e contenitori simili confezionati partendo da materie plastiche in fogli e classificabili nella voce 42.02 ».

Il capitolo 42 della TDC è intitolato « Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella ». Questo titolo è seguito da note che elencano gli oggetti non compresi nel capitolo 42 e fra i quali non figurano né le valige né le valigette portadocumenti. Il seguito del capitolo definisce in questi termini la voce doganale 42.02 « oggetti da viaggio (bauli, valige, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse per tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori di cuoio o di pelli naturali e artificiali o ricostituiti di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli di cartone o di tessuto ».

D'altronde, le note esplicative del consiglio del CCD relative alla voce 42.02 precisano che:

« tali oggetti possono essere flessibili, per la mancanza di un supporto rigido (oggetti di marocchineria) o rigidi per l'esistenza di un supporto sul quale è applicata la materia che costituisce la guaina od il rivestimento (oggetti di astucceria) ».

Inoltre emerge dalla motivazione che:

« tutti questi oggetti possono essere di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, di cartone, di fibre vulcanizzate di materie plastiche artificiali in fogli, in tessuti (compresi i feltri e le fibre non tessute). Gli articoli di legno, metallo, ecc. restano classificati nella presente voce, a condizione di essere ricoperti esteriormente, nella totalità o nella maggior parte, di una delle materie qui sopra menzionate ».

* Lingua processuale: il francese.

II — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti della causa risalgono al 1979, allorché veniva effettuata la dichiarazione di immissione al consumo in Francia, sotto la voce 42.02 B della TDC, di valige e « valigette portadocumenti » originarie di Taiwan importate dalla società Artimport. È assodato che le valige di cui è causa sono fabbricate a partire da fogli di materie plastiche artificiali, materiale che viene reso rigido mediante stampaggio o impressione e senza che la rigidità sia ottenuta a mezzo di un qualsiasi supporto. L'amministrazione delle dogane riteneva che tali prodotti rientrassero nella sottovoce 39.07 E IV della medesima tariffa (aliquota del 17,6%) e non nella sottovoce 42.02 B (aliquota del 7,50%) facendo presente che gli oggetti di cui alla voce doganale 42.02 comprendono oggetti molli, mancando un supporto rigido o che devono la loro rigidità solo ad un supporto. Essa concludeva che gli oggetti, come le valige e valigette portadocumenti di cui trattasi, che devono la loro rigidità al materiale, sono esclusi da detta voce. La somma richiesta dall'amministrazione delle dogane alla società Artimport ammonta a FF 32 708,18, ossia la differenza tra le aliquote delle due sottovoci doganali di cui trattasi.

La commission de conciliation et d'expertise douanière, che è stata in seguito adita, decideva invece che le merci rientravano nella sottovoce 42.02 B. La causa è stata sottoposta alla Corte d'appello di Rouen che ha pure concluso nella sentenza pronunziata il 6 marzo 1984 che la sottovoce doganale pertinente era la sottovoce 42.02 B. Questa sentenza è stata poi impugnata davanti alla Cour de cassation (sezione commerciale) dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette.

Davanti alla Cour de cassation, questi ha dedotto due mezzi. In primo luogo, esso ha sostenuto che i lavori « in materia plastica » come le valige di cui è causa rientrano nella voce 39.07 mentre gli oggetti « in fogli di materie plastiche » rientrano nella voce 42.02. E, inoltre, che il capitolo 39 esclude espressamente gli articoli « confezionati a partire da materie plastiche in fogli e rientranti nella voce 42.02 ». In secondo luogo, esso ha rilevato che la rigidità delle valige di cui è causa è stata ottenuta mediante stampaggio e che siffatti articoli sono compresi nel capitolo 39. Per contro « gli oggetti flessibili (...) o la cui rigidità deriva dalla presenza di un supporto su cui viene applicato il materiale che costituisce la guaina o l'involucro » rientrano nella voce 42.02.

La Cour de cassation decideva di sospendere il procedimento quanto al merito e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

« Se alla data del 23 maggio 1979 il regolamento del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71, dovesse essere interpretato nel senso che valige e « valigette portadocumenti » prodotte con materie plastiche in fogli (stirene, butadiene e acrilo-nitrile), rese rigide mediante formatura o pressaggio senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un'anima, rientrassero, in quanto merci originarie di Taiwan importate in uno Stato membro della Comunità, vuoi nella sottovoce 39.07 E IV, vuoi nella sottovoce 42.02 B, vuoi in un'altra voce della tariffa doganale comune ».

L'ordinanza della Cour de cassation della Repubblica francese (sezione commerciale) è stata registrata nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 1986.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commis-

sione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Yataganas, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e il regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Mansito Caballero, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con decisione 3 febbraio 1987, adottata a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso la causa alla seconda sezione.

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La Commissione nonché il regno di Spagna sono ambedue del parere che le valige e le valigette portadocumenti di cui è causa non possono essere classificate se non nella sottovoce 39.07 E IV. Essi difendono pertanto l'argomentazione dell'attrice davanti ai giudici nazionali a questo proposito, richiamando le note esplicative sulla voce doganale del CCD.

La Commissione rileva in primo luogo che tanto il comitato della nomenclatura della TDC quanto il comitato della nomenclatura del CCD (in prosieguo: « CNCCD ») avevano deciso la classificazione delle valige e « valigette portadocumenti » nella voce 39.07. Essa ricorda in particolare che il CNCCD aveva già deciso nel 1967 la classificazione dei prodotti di cui è causa, ponendo l'accento sul modo di fabbricazione, tramite stampaggio o formatura sotto vuoto, il che le esclude dal testo della voce 42.02 che parla di « oggetti da viaggio in fogli di materie plastiche artificiali ». In secondo luogo, essa rileva che la voce 42.02 comprende unicamente gli oggetti elencati nel testo ed i contenitori analoghi. Secondo la nota esplicativa del CCD, « questi oggetti possono essere flessibili, per la mancanza di un supporto rigido o rigidi per l'esistenza di un supporto sul quale è applicata la materia che costituisce la guaina od il rivestimento ». Orbene, le valige di cui trattasi non rientrano nell'ambito d'applicazione di questo criterio, dato che la loro rigidità è intrinseca alla materia che le costituisce. Infatti, il corpo e il coperchio delle valige di cui trattasi si ottengono tramite stampaggio o formatura sotto vuoto, il che, quindi, le esclude dal testo della voce 42.02.

D'altra parte, il regno di Spagna sostiene che dal punto 3, comma 2, della stessa nota esplicativa si desume che si debbano includere nella voce 42.02 gli oggetti aventi le caratteristiche fisiche analoghe a quelle del cuoio, in effetti i tessili e le plastiche. Per contro, gli articoli da viaggio fabbricati a partire da placche rigide di materia plastica artificiale, stampate successivamente vanno classificate nella voce 39.07 E IV.

La Commissione fa inoltre presente che il regolamento del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71, richiamato nella questione pregiudiziale, è un atto fondamentale originario soggetto ad un emendamento annuo. Orbene, l'atto che si situa nel periodo di svolgimento dei fatti di cui è causa è il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800, che modifica il regolamento n. 950/68 relativo alla TDC (GU L 335). A suo parere, quest'errore da parte del giudice a quo non inficia affatto la questione in quanto tale che mira a determinare qual è la voce adeguata per i prodotti di cui è causa nell'ambito del regolamento n. 2800/78.

La Commissione propone quindi alla Corte di rispondere come segue alla questione sollevata:

« Alla data del 23 maggio 1979, il regolamento del Consiglio 27 novembre 1978, n. 2800, andava interpretato nel senso che valige e « valigette portadocumenti » prodotte con materie plastiche in fogli (stirene, butadiene e acrilo-nitrile) rese rigide mediante formatura o pressaggio senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un'anima rientravano, in quanto merci originarie di Taiwan, importate in uno Stato membro della Comunità, nella sottovoce 39.07 E IV della tariffa doganale comune ».

T. F. O'Higgins
giudice relatore